

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO  
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026”

Il sottoscritto Dottor Stefano Nuvolari, Revisore dei Conti del Comune di Urago d'Oglio (BS), in attuazione di quanto previsto dagli artt. 237 e seguenti del D. Lgs 267/2000;

- visti:

- la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026”, ricevuta in data 21 febbraio 2024;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., in data 21 febbraio 2024 dal Responsabile dell'Area Dottoressa Franca Moroli;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., in data 21 febbraio 2024 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Moira Mirani;

- richiamati:

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2022, un nuovo strumento di programmazione denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao);
- lo schema di Piao approvato con D.M. n. 132 del 30.06.2022 che prevede uno schema semplificato per gli enti con un numero di dipendenti inferiori a 50;
- il DPR 81/2022 che ha evidenziato gli adempimenti che confluiscono nel Piao tra cui il piano dei fabbisogni del personale;

- preso atto che

- per gli enti con meno di 50 dipendenti tenuti alla redazione del Piao “semplificato” l'art. 6 comma 3 del D.M. n. 132 del 30.6.2022 prevede che, tali enti predispongano il Piao, limitatamente all'articolo 4 comma 1;
- il Comune di Urago d'Oglio, essendo un ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, deve continuare ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale ex art. 6 del D. Lgs. 165/2001 singolarmente e successivamente inserirlo nel DUP mentre nel PIAO sarà programmato quanto richiesto dal comma 1 lettera c) n. 2 dell'art. 4 del D.M. n. 132/2022;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance, nonché, con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;
- il Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto crescita) ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- tenuto conto:

- di quanto riportato negli allegati A) / B) / C) / D) alla proposta di delibera trasmessa in data 21 febbraio 2024;
- di quanto riportato nella “DICHIARAZIONE VERIFICA ECCEDENZE PERSONALE – anno 2024” trasmessa in data 21 febbraio 2024;
- che la programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026 rispetta i vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente;

- che l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL, in quanto dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

l'Organo di Revisione,

tenuto conto della documentazione trasmessa dall'Ente in data 21 febbraio 2024, delle verifiche effettuate mediante la tecnica del campionamento e di tutto quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026".

Raccomanda altresì che

Il contenuto di tale programmazione trovi apposita rappresentazione nell'apposita sottosezione del redigendo PIAO.

Il Revisore dei Conti  
Dottor Stefano Nuvolari

